
L'Albo imprese artigiane

Tutte le imprese che esercitano un'attività artigiana devono obbligatoriamente iscriversi all'apposito Albo. Si definisce artigiana un'impresa che ha lo scopo di produrre beni, anche semilavorati, o prestare servizi, escludendo tutte le attività agricole commerciali, quelle di intermediazione di beni o ausiliarie all'intermediazione (agente, mediatore, ecc.), quelle legate alla somministrazione di alimenti e bevande.

Cosa comporta

L'iscrizione all'Albo è obbligatoria (tranne che nel caso delle S.r.l. pluripersonali, per le quali è facoltativa) ed è costitutiva dell'impresa artigiana stessa. Inoltre, è la condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Un imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Chi deve iscriversi

Chi è tenuto ad iscriversi all'Albo?

- chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'attività di imprenditore artigiano;
- chi si assume la piena responsabilità dell'impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla direzione e alla gestione;
- chi svolge l'attività prevalentemente in prima persona, intervenendo anche manualmente nel processo produttivo.

I requisiti necessari

Per l'iscrizione all'Albo sono richiesti diversi requisiti, tra i quali:

- avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi UE;
- aver compiuto la maggiore età;
- svolgere il proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa (considerato tutto processo produttivo);
- avere un numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8 a 40 in base al tipo di contratto (apprendisti o non apprendisti), di lavorazione (in serie o non in serie) e di settore (edilizia, trasporti, abbigliamento, ecc.).

Quali forme giuridiche sono ammesse

Possono essere iscritte all'Albo le imprese artigiane costituite secondo le seguenti forme giuridiche:

- imprese individuali;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata (sia unipersonale che pluripersonale);
- società cooperative;
- consorzi e società consortili.

Quali obblighi sono richiesti

Sono tenuti all'iscrizione all'Albo imprese artigiane il titolare dell'impresa o, nel caso di società, i soci che partecipano al lavoro e gli eventuali collaboratori familiari (i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo).

Come presentare la domanda

L'iscrizione va effettuata obbligatoriamente attraverso la Comunicazione Unica.

L'Ufficio:

- informa sulle modalità di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo;
- riceve ed istruisce le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane indirizzate alla Struttura Provinciale dell'A.I.A., che ha sede presso la Camera di Commercio I.A.A., e che ha il compito, tra l'altro, della tenuta dell'Albo;
- svolge compiti di sportello polifunzionale trasmettendo i provvedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo, disposti dal Funzionario Responsabile della Struttura, all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale di Lecce;
- rilascia visure, certificati, e visure previdenziali degli iscritti all'Albo.

Tassa di concessione regionale

Con Legge regionale n. 35 del 30.12.2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021", è stata soppressa, dal 1° gennaio 2021, la tassa di concessione regionale "arti e mestieri" (l.r. n. 35/2001 vigente). Pertanto, il versamento della tassa regionale di € 32,00 non dovrà più essere documentato da parte delle imprese artigiane in occasione dei vari adempimenti all'Albo delle imprese artigiane, in quanto non più dovuto.

Le normative di riferimento: Legge 8 Agosto 1985 n. 443 e s.m.i. – Legge-quadro per l'Artigianato

L. n. 174/85 e L. n. 1/90	Acconciatori ed Estetiste	Coloro che intendono svolgere professionalmente in modo autonomo l'attività di acconciatore ed estetista, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2,3 e 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, sono tenuti ad iscriversi all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima Legge 443/85. L'attività di acconciatore è disciplinata dalla L.
---------------------------	---------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> • informa sulla normativa riguardante i requisiti necessari per l'abilitazione a svolgere l'attività • riceve la comunicazione di iscrizione e/o modifica Imprese Artigiane e la SCIA correlata.
Legge n. 122/92 e L. n. 224/12	Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione	<p>I soggetti che intendono svolgere l'attività di autoriparazione ai fini dell'iscrizione e/o modifica all'Albo delle Imprese Artigiane, oltre al possesso dei requisiti di cui agli artt. nn. 2, 3 e 4 della L. n. 443/85, sono tenuti alla presentazione della SCIA 2 Autoriparazione (scaricabile dal sito www.sistema.puglia.it nella sezione "Modulistica Madia"), allegata alla comunicazione telematica, con cui dichiarano il possesso dei requisiti tecnico-professionali.</p> <p>L'ufficio pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informa sulla normativa riguardante i requisiti necessari per l'abilitazione a svolgere l'attività • riceve la comunicazione di iscrizione e/o modifica Imprese Artigiane e la SCIA correlata.
Legge 25 gennaio 1994 n. 82	Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione	<p>I soggetti che intendono svolgere una o più delle attività, ai fini dell'iscrizione e/o modifica all'Albo delle Imprese Artigiane, se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. n. 443/85, sono tenuti alla presentazione della SCIA 3 Pulizia ... o SCIA 3 Facchinaggio (scaricabile da www.sistema.puglia.it nella sezione "Modulistica Madia"), allegata alla comunicazione telematica, con cui dichiarano il possesso dei requisiti tecnico-professionali.</p> <p>Con la L. n. 40/07, all'art. 10 punto 3, è stabilito che le attività di pulizia e disinfezione non sono più soggette al possesso dei requisiti tecnico-professionali (che permangono per quelle di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione), ma solo a quelle di onorabilità e capacità economico-finanziaria; l'attività di facchinaggio non è più soggetta al possesso dei requisiti tecnico-professionali, né a quelli di onorabilità e capacità economico-finanziaria, ma solo a quelli di onorabilità e capacità economico-finanziaria.</p> <p>L'ufficio pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informa sulla normativa riguardante i requisiti necessari per l'abilitazione a svolgere l'attività

D. M. n. 221/03	Disciplina dell'attività di facchinaggio	<ul style="list-style-type: none"> riceve la comunica di iscrizione e/o modifica Imprese Artigiane e le Scia correlata.
L. . 84/06 e D.G.R. n. 2030 del 7/11/2013	Disciplina dell'attività di tinto- lavanderia	<p>L'attività professionale di tinto-lavanderia è d dalla L. n. 84/06, che ha determinato, tra l'alt requisiti di idoneità professionale del respons tecnico. Nel 2010 la L. n. 84/06 è stata modif dall'art. 79 del D.Lgs n. 59, che ha introdotto significative novità, tra cui: a) la riduzione a 4 durata dei corsi di qualificazione tecnico-prof</p> <p>b) la semplificazione procedurale mediante la presentazione della SCIA al SUAP territorialm competente;</p> <p>c) le modalità di svolgimento dell'attività nel p transitorio, fino all'adozione delle disposizion di attuazione della L. n. 84/06.</p> <p>Con il regolamento regionale n. 13 del 30 Ma "Criteri per l'esercizio dell'attività" sono state approvate le norme generali per la disciplina di tinto-lavanderia e l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni.</p> <p>Con D.G.R. n. 30 del 7/11/2013 la Regione F definito le modalità di attuazione dei percorsi formazione del responsabile tecnico di tinto-l nel rispetto dell'art.2, comma 2 let. a) della L.</p>

